

BGE 43 II 257

Bundesgericht (BGE), 1917-01-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_43_II_257

FR: ATF 43 II 257

IT: DTF 43 II 257

Volltext

256 Versicherungsvertragsrecht. N° 37.1 Ziff. 6 - welche Vorschrift zwingender Natur ist (vergl. OSTERTAG, Note 4 zu Art. 8 und Note 1 zu Art. 97, RÖLLI, Note 1 zu Art. 8) - ungültig. Ob die Fernsichtigkeit und Sehschwäche des linken Auges des Klägers ans ich eine « erhebliche » Gefahr- tatsache darstellte, und ob der Kläger sie {(kannte oder kennen musste », braucht bei dieser Sachlage nicht entschieden zu werden. 2 .. - Was den Umfang der Versicherungsleistungen betnfft, so ist nur die Invaliditätsentschädigung streitig. ~ach den: massgebenden ärztlichen Gutachten beträgt die Verminderung der Erwerbsfähigkeit des Klägers unter Berücksichtigung seines Alters und seiner Berufs- verhäl~nisse, sowie namentlich auch der Fernsichtigkeit des mcht verletzten Auges mindestens 60%. Gemäss § 1 Abs. 3 der Police· darf aber nur derjenige Schaden berücksichtigt werden, den der Unfall dan n bewirkt h~.ben ,:ürde, wenn das nicht verletzte Auge normal ware. Dieser Schaden wäre auf Grund des Gutachtens wie auch der 'Praxis nicht höher als auf 33 1/3 % anzu- setzen, wenn nicht im vorliegenden Falle, weil es sich um einen Dachdecker handelt, der Verlust des bino- kulare~ ~ehe?s und die dadurc~ bedingte Verminderung der Fahigkeit zur Abschätzung der Distanzen ganz besonders hoch anzuschlagen· wäre. Es kann deshalb darin, dass die Vorinstanz mit Rücksicht auf den Beruf des .~lä~ers.den aus dem VeFlust des rechten Auges ohne BerucksIChngung der Fernsichtigkeit des linken Auges resultierenden Schaden auf 40% veranschlagt hat, eine Rechtsverletzung nicht gefunden werden. Demnach hat das Bundesgericht e rk a n n t: Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des zürcherischen Obergerichts vom 30. September 1916 bestätigt.

Versicherungsvertragsrecht. N° 88. 257 38. Sentenza. della IIa sezione civile dello maggio 1917 nella. causa Korandi. Interpretazione della clausola di una polizza per riguardo all'art. 85 della legge federale sul contratto di assicurazione· - Il diritto all'assicurazione fa parte del patrimonio deI de-cujus e cade quindi nella massa ereditaria anche quando non sia esigibile prima della morte dell'assicurato. A. - Il 26 marzo 1889 il defunto Raimondo Morandi di Lugano conchiudeva coll'Union Assurance Society di Londra un'assicurazione sulla vita per l'importo di fr. 10,000. La polizza dispone che in caso di mOrte questa somma deve venir versata agli «esecutori o amministratori.» (Executors or Administrators.) Gli eredi di Morandi ripudiarono l'ereditä, la cui liquidazione fu devoluta all'ufficio dei fallimenti di Lugano in virtil dell'art. 193 LEF. Nell ' intervallo , fra il decesso di Morandi e la dichiarazione di ripudio, gli eredi avevano incaricato Ia Banca Popolare di Lugano di incassare l'importo della polizza. La Banca esegui il mandato : Ia somma le fu versata contro presentazione di certificati uffii.ciali constatanti chi fossero gli eredi diretti Morandi ed i loro rappresentanti legali. In se- guito la Banca, aHa quale la polizza era stata data in pegno dal defunto, dichiarö all 'Ufficio dei fallimenti di Lugano di tenere a disposizione di «chi· di diritto » il residuo importo di fr. 7218, differenza tra l'ammontare da essa percepito ed il suo credito. B. - A vendo gli eredi Morandi rivendicata questa somma come loro proprietä domandando inoltre che la Banca venisse autorizzata a versarla in lin'o mani, ne

segnò una causa contro la Massa Morandi, nella quale gli attori fecero capo, tra altro, alla testimonianza dell'agente in Berna della società assicuratrice sig. Wat-tenwyl, il quale aveva dichiarato come teste, che in mancanza di esecutori testamentari, la Società usi 258 Versicherungsvertragsrecht. No 38. interpretare la clausola in questione nel senso che il pagamento debba farsi nelle mani degli eredi diretti dell'assicurato. AHa domanda, se nel caso in esame non siano stati considerati dalla Società. i figli come diretti beneficiari della polizza, il teftle rispose negativamente. C. - Con sentenza del 9 febbraio 1917 il Tribunale di Appello dei Cantone Ticino, confermando il giudizio di primo grado, accoglieva la petizione, mettendo spese e ripetibili a carico della massa convenuta. D. - Contro questa sentenza la convenuta ha prodotto appello al Tribunale federale nei termini e nei modi di legge. Considerando in diritto: 10 - Le parti sono concordi nell'ammettere che la presente causa è retta dal diritto svizzero (vedi le conclusioni degli attori 30 ottobre 1916 e quelle della convenuta 25 luglio 1916) : il che ed è resto incontestabile, atteso che il contratto di assicurazione venne adempiuto in Svizzera ed è sottoposto alla giurisdizione dei tribunali svizzeri giusta l'art. 2, cif. 4 della legge 25 giugno 1885 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione. D'altro canto, la legge 2 aprile 1908 sul contratto di assicurazione è applicabile anche ai contratti conchiusi prima che essa entrasse in vigore, per quanto concerne i patti relativi all'assicurazione a beneficio di terzi (Art. 76-86 e 102) : si è dunque in base all'art. 85 della legge del 2 aprile 1908 che la presente controversia dev'essere risolta. 20 - A mente di questo disposto, quando i discendenti, (che hanno diritto alla successione) (il coniuge, i genitori ecc.), hanno ripudiato l'eredità dell'assicurato, l'importo dell'assicurazione non è devoluto in loro favore se non ove essi siano da considerarsi come i beneficiari della polizza. Il concetto cui s'informa questo disposto è quindi il seguente : in via di massima, gli eredi come Versicherungsvertragsrecht. N° 38. 259 tali e cioè de jure hereditario, non possono rivendicare l'assicurazione se non quando abbiano accettato l'eredità: se l'hanno ripudiata, l'assicurazione spettava loro soltanto. se possono valersi di un titolo speciale (jus proprium), indipendente dalla loro qualità di discendenti od eredi : il quale titolo la legge ravvede nella designazione a beneficiari della polizza. Nel caso in esame non è contestato che gli attori non siano i discendenti prossimi del deceduto che avrebbero diritto alla sua successione se non l'avessero ripudiata: d'altro canto, essi non pretendono nemmeno di essere designati beneficiari nella polizza o in altro atto equivalente (Vedi OSTERTAG, Commentario della legge sul contratto di assicurazione p. 56), né esplicitamente per nome e neanche solo in modo generico a sensi dell'art. 83 della citata legge: ma essi ravvedono una designazione sufficiente in loro favore nella circostanza che, l'importo dell'assicurazione era da consegnarsi agli esecutori od amministratori e ne deducono che, poiché gli esecutori ed amministratori di una successione non possono vantare in nome proprio dei diritti sui beni della successione, l'importo della polizza avrebbe dovuto essere loro versato unicamente come rappresentanti dei discendenti prossimi del deceduto, dunque degli attori, i quali pertanto dovrebbero essere considerati come i beneficiari dell'assicurazione. Ma il ragionamento non regge. Ammesso pure che gli esecutori testamentari non abbiano diritti propri sulla successione che amministrano, non ne segue punto che essi rappresentino le persone che, avendo definitivamente ripudiato l'eredità, non possono vantare delle ragioni se non in virtù di un titolo indipendente dalla qualità di eredi, e cioè come terze persone. Questi (i esecutori) debbono piuttosto ritenersi rappresentati anziché degli eredi ripudianti, della massa ereditaria, di cui essi curano gli interessi, e qualora, come nel caso in esame, la successione sia da liquidarsi dall'ufficio dei fallimenti, questo

ufficio e certamente l'organo 260 ~ Versicherungsvertragsrecht. N° 38. II!: ~-- che più si avvicina alla funzione di esecutore o amministratore di cui ha polizza. Ora è affatto inammissibile che l'ufficio, il quale è istituzione statale e agisce direttamente in forza della legge e non per incarico degli eredi, possa venir considerato come rappresentante di questi ultimi. Invano gli attori e con essi l'istanza cantonale adducono che a norma del diritto inglese, ogni successione sia devoluta dapprima agli esecutori testamentari od amministratori delegati dall'autorità, i quali avrebbero poi l'obbligo di trasmetterla agli eredi. L'argomento non vale, anzitutto perché la causa è retta dal diritto svizzero: ed è poi anche inconcludente avvegnache, comunque, non serve a dimostrare l'assunto e cioè che questi esecutori del diritto inglese rappresentino gli eredi ripudianti anziché la massa ereditaria o gli interessi di terzi nei confronti di una credita giacente. In queste condizioni è affatto indifferente ricercare quale sia stata l'intenzione del de-cujus, costituendo l'assicurazione. Anche ammettendo che egli avesse inteso favorire i suoi discendenti diretti, la sua intenzione non è espressa nelle forme di legge (loro designazione come beneficiari) ed è quindi inefficace. Ne miglior conforto trova la tesi degli attori nell'asserzione che nessun diritto possa vantare la convenuta sull'importo della polizza per il fatto che, giuridicamente, esso non può essere ritenuto parte del patrimonio successorale. Il diritto al versamento della somma assicurata, dicono gli attori, non nacque e non divenne esigibile se non colla morte del de-cujus: non avendo quindi mai appartenuto al suo patrimonio, esso non potrà neppure venir considerato come bene della successione. Ma questa tesi - che invero è sostenuta da qualche autore (vedi ad es. per il diritto svizzero Curti-Forrer, il CCS, commento 1 all'art. 476), non è prevalente: essa è ripudiata dalla dottrina più autorevole (vedi sentenza del Tribunale federale del 19 gennaio 1894 nella causa Conradin contra Conradin, RU 20 p. 115 e gli autori citati a pagina. - Versicherungsvertragsrecht. N° 38. 2d IIö) e non è accolta nemmeno dalla giurisprudenza di questa Corte (RU 20 p. 190 e 191, 31 II p. 80 ecc.), la quale ha costantemente ammesso che anche i diritti esigibili dopo la morte del de-cujus e specialmente il diritto all'assicurazione fanno parte del suo patrimonio e quindi dell'asse ereditario e sono acquisiti dagli eredi, se essi hanno accettato la successione, come continuatori della persona del defunto e non quali terze persone. Che tale sia anche il principio accettato dal ces risulta in modo non dubbio dagli art. 476 e 529 i quali dispongono che le polizze di assicurazione sono da computarsi nella successione per il valore del riscatto e soggiacciono all'azione di riduzione per pregiudizio della legittima nella misura di questo valore anche quando furono costituite a favore di terzi; disposti questi incomprensibili ove non si voglia ammettere che nel concetto della nostra legge i diritti scaturiti da una polizza di assicurazione sulla vita fanno parte del patrimonio successorale anche se esigibili solo dopo la morte dell'assicurato. A torto in fine gli appellanti rilevano la circostanza che fu a loro in carico che la Banca Popolare di Lugano procedette all'incasso. Il fatto che, giacente la successione, gli eredi credettero poter compiere opera di amministrazione o gestione (che tale si appalesa il mandato da essi conferito alla Banca) non vale punto a dimostrare che, ripudiata l'eredità, essi si possano vantare un diritto qualsiasi sull'assicurazione, che fa parte della massa ereditaria. Parimente inconcludente è l'argomento che gli attori credono poter dedurre dalla summenzionata testimonianza del rappresentante della Società assicuratrice in Berna (costituito Wattenwyd). Occorre appena rilevare che l'opinione di un teste in controversia di diritto non ha valore ed è poi affatto indifferente come la società sia usata interpretare la clausola in questione e in quale modo essa abbia creduto di dover agire onde tenersi sollevata da ogni responsabilità per la consegna dell'importo alla

'262 Eisenbahntransportrecht. No 39.

Banca «per chi diritto.)) DeI resto, dalla citata testi- monianza non risulta ehe Ia societä avrebhe considerato gli attori come beneficiari pur sapendo. ehe avessero ripudiato l'ereditä 0 intendessero farlo. Per questi motivi il Tribunale federale pronuncia: L'appellazione e accolta. VIII. EISENBAHNTRANSPORTRECHT TRANSPORT PAR CHEMIN DE FER 39. Arrêt de 1a. Ire section civile du 1er juin 1917 dans Ia cause Na.tura.l. Lecoultre et (Jie, S. A., contre Chemins de fer federa.ux et Fourchet, fils a.ine. 0 .. J. F. art. 56 et suiv. Recours -en reforme depose par un mter.,,enant au proces. - Convent. intern. de transport par chemms de fer, art. 15 et 16. Notion du destinataire de la march.andise et fixation du moment Oll l'expediteur ne peut p.lus dlsposer de celle-ci. - ~on application des regles spe- ciale~ du contrat de transport par chemin de fer aux con- ventlOns relatives a l'usage de wagons speciaux n'appar- tenallt pas au transporteur. A. - Le 31 juillet 1914, un wagon citerne No 508370 c~nteliant de Ia benzine et expedie par Ia Societe Colum- bm ä Cernavoda (Roumanie) ä Ia Societe anonyme Natu- ral, Le~oultre et Oe ä Geneve" arrivait dans Ia gare de cette :ille ; le lendemain, un autre wagon de meme mar- ehandise portant le N° 502278 expedie par la Societe Saturne ä Buzan (Roumanie) arrivait ä la meme gare et pour les memes destinataires. Les lettres de voiture qui Eisenbahntransportrecht. N° 39. 263 accompagnaient ces envois indiquaient qu'ils devaient etre reexpedies ä Fourehet fils aine, a Lyon. La benzine contenue dans ces deux wagons fut requisitionnee par le Departement militaire fMeral selon lettres adressees aux C.F.F. les 3 ef: 11 aout. La Societe Natural, Lecoultre et oe, a laquelle la lettre de voiture du premier wagon avait dejäete remise, l'a restituee aux C.F.F. contre rembour- sement des frais de transport qu'elle avait acquittes ; elle n'a jamais eu en main la leUre de voiture relative au deuxit~me wagon. Par lettres des 7 et 12 aout 1914, les demandeurs ont reclame aux C.F.F. le versement entre leurs mains de la valeur de Ia marchandise requisitionnee, et l'Etat-major de l'armee suisse a annonce le 31 octobre 1914 que le Serviee des transportseffectuerait ce paiement aux C.F.F. etant bien entendu que, sauf la substitution d'une somme d'argent ä la marchandise, la situation juridique des par- ties etait toujours celle existant lors de la requisition. Une somme de 10,571 fr. a ete effectivement versee aux defen- deurs acetee epoque. B. - Par exploit du 28 novembre 1914 Ia Societe ano- nyme Natural, Lecoultre et oe a Geneve a tente action aux C.F.F. devant les tribunaux genevois en paiement de la dite somme avec interets et accessoires, comme contra valeur de la benzine qui eut du leur etre livree en qualite de destinataires des deux wagons-citernes requisitionnees ; elle a ensuite amplifie ses conclusions le 22 decembre de la meme annee en reclaman ten outre 680 fr. avec interet de droit pour loeation des deux wagons. Les defendeurs -ont conclu ä. l'irrecevabilite et au mal fonde des conclu- sions des demandeurs, tout en se declarant prêts a verser en m~ins de qui Justice connaitra la somme remise par l'Etat-major. Fourehet fils aine a Lyon est intervenu au proces le 10 mars 1915 en se pretendant proprietaire de la. marchandise expediee et en alleguant en outre que les deux expMitrices (les Societes Saturne et Colombia) lui avaient cecte leurs droits eventuels. Il a. produit, en effet, AS 43 II - 1917 18

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.